

Causa Scasserra c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 20 settembre 2007 (ricorso n. 43458/04)

(constata la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.)

Fatto. Ricorso presentato per violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 10 (libertà di espressione), 1 Prot. n. 1 (protezione della proprietà) e 2 Prot. n. 4 (libertà di circolazione), invocati con riferimento alla durata della procedura di fallimento, 3 Prot. n. 1 (diritto a libere elezioni), 6 par. 1 (diritto ad un equo processo) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) CEDU in relazione alle procedure di fallimento.

Diritto. Ritenuto assorbito il motivo di ricorso relativo all'art. 10 in quello riferito all'art. 8, in quanto la libertà di espressione riguardava la corrispondenza, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 35 CEDU per le doglianze riferite all'art. 8 CEDU: ciò in base alla considerazione che, a decorrere dal 14 luglio 2003, doveva ritenersi ormai nota la sentenza n. 362 del 2003 della Corte di Cassazione, con la quale era stato stabilito che, nella quantificazione del danno morale derivante dall'eccessiva durata delle procedure fallimentari si dovesse tener conto anche della durata delle incapacità derivanti dalle stesse procedure. Con la conseguenza che le stesse doglianze dovevano essere fatte valere nell'ambito del rimedio previsto dalla legge c.d. Pinto.

La Corte ha ritenuto altresì tardivo il motivo di ricorso riferito all'art. 3 del Prot. n. 1 sulla base della seguente argomentazione: dal momento che la perdita del diritto di voto successiva alla dichiarazione di fallimento non può superare cinque anni dalla stessa pronuncia, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la relativa doglianza entro il medesimo termine.

In merito alla denunciata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l'impossibilità del fallito di esercitare alcuna attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Con riferimento alla violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che il motivo concernente la violazione del diritto ad un ricorso effettivo, relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza, dovesse essere esaminato unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa Bottaro c. Italia, la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni ritenute sufficienti.

Infine, considerato che la mera constatazione della violazione costituisce nella fattispecie una equa soddisfazione, sufficiente a riparare ai danni morali subiti, la Corte non ha liquidato somme per spese giudiziarie in quanto il ricorrente aveva beneficiato dell'assistenza giudiziaria e ricevuto a tale titolo la somma di 850,00 € dal Consiglio d'Europa.